

# ***FOCUS***

## ***“CLASS ACTION”***

8

*7 dicembre 2007*

*Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale  
Adriana Garabello*

*Settore studi documentazione e supporto giuridico  
Aurelia Jannelli*

*A cura di:  
Gelsomina Agricola, Antonella Boffano, Chiara Casagrande, Federica Moi, Claudia Parola*

*Realizzazione grafica:  
Roberto Ozella*

## 1. Premessa

L'introduzione nella Finanziaria per l'anno 2008 della norma sull'azione collettiva risarcitoria (class action)<sup>1</sup> prevede, nel testo approvato dal Senato in data 15 novembre 2007, che le associazioni dei consumatori e degli utenti, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati.

L'azione collettiva risarcitoria viene promossa in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito dei rapporti giuridici relativi ai contratti per adesione, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

Legittimate ad agire, sono dunque, le associazioni predette; altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire potranno essere individuati da un decreto del Ministero della giustizia.

Negli ultimi decenni, soprattutto nel c.d. mondo sviluppato ed in seguito al fenomeno della "globalizzazione", i rapporti economici e sociali si sono profondamente modificati: alcuni significativi esempi si riscontrano nell'area della protezione dei consumatori e degli investitori (casi giudiziari Cirio e Parmalat), nel settore dei diritti civili e delle discriminazioni, nelle tematiche dell'ambiente, della salute, della sicurezza e qualità dei prodotti, della protezione della riservatezza.

Sempre più frequentemente, negli ultimi anni, si pone nei Paesi dell'Unione europea e in Italia il problema della tutela dei cosiddetti interessi diffusi e collettivi. Spesso, in mancanza di uno strumento apposito di tutela, i cittadini sono stati costretti a riunirsi in gruppi, farsi rappresentare dal medesimo legale per proporre le relative azioni e ottenere, in tal modo, il vantaggio, oltre che dell'uniformità di giudicati, anche di ridurre i costi dei singoli giudizi e di dare maggiore voce alle loro ragioni.

A ciò si aggiunga che lo sviluppo di questa forma di tutela nei confronti dei cittadini è sicuramente motivata dalla disparità di forze esistenti tra un individuo che rivendichi un diritto davanti a un giudice e il soggetto nei confronti del quale tale diritto viene rivendicato, che vanno generalmente dalla potenza economica del convenuto in giudizio alla complessità della valutazione preliminare del caso che può portare a costi ingentissimi ancor prima di affrontare il giudizio, ai tempi e ai costi del giudizio stesso.

Da queste considerazioni sorge la ragionevole opportunità (così come dichiarato nella relazione della competente Commissione alla Camera) di "predisporre uno strumento giuridico nuovo per garantire a tutti un effettivo accesso alla giustizia, incrementare la protezione dei consumatori e favorire maggiore correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali".

---

<sup>1</sup> Art. 99 (Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori)

*"1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela". Per il comma 2 vedasi nota n. 30.*

*"3. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."*

L'art. 99 del testo della Finanziaria 2008 è, allo stato attuale, all'esame della Camera dei Deputati in attesa dell'approvazione definitiva.<sup>2</sup>

Il presente lavoro, innanzitutto, cerca di chiarire la posizione giuridica sulla quale si fonda la class action (interessi collettivi e interessi diffusi) e fornisce un breve excursus sull'evoluzione della normativa italiana a tutela dei consumatori e sui principali interventi dell'Europa in tale ambito.

Poi ricostruisce il quadro di tutti i progetti di legge pendenti al Parlamento che intervengono sulla materia sino ad arrivare alla Finanziaria 2008, dove all'articolo 99 è contenuta la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori.

L'ultima parte del lavoro è dedicata al modello statunitense al quale *la class action* si ispira.

## **2. Interessi collettivi, interessi diffusi**

Lo studio dell'istituto processuale della class action, presuppone una breve disamina delle situazioni giuridiche interessate dall'istituto in oggetto<sup>3</sup>: gli interessi collettivi e gli interessi diffusi.

### *2.1 Interessi collettivi*

Gli interessi collettivi sono quelli che fanno capo a un ente esponenziale di un gruppo non occasionale, della più varia natura giuridica (ad esempio associazioni private riconosciute, associazioni di fatto, ordini professionali) ma autonomamente individuabili.

Si tratta di un interesse:

- *differenziato*, in quanto fa capo a un soggetto individuato, ossia a una organizzazione di tipo associativo che si distingue tanto dalla collettività quanto dai singoli che ne fanno parte;
- *qualificato*, nel senso che esso è previsto e preso in considerazione, sia pure indirettamente, dal diritto oggettivo.

La possibilità di partecipare al procedimento amministrativo per i soggetti portatori di questi interessi è riconosciuta dall'art. 9 della legge 241/1990 il quale, benché parli di interessi diffusi, facendo riferimento alla presenza di associazioni e comitati, sembra richiamare gli interessi collettivi<sup>4</sup>.

### *2.2 Interessi diffusi*

Gli interessi diffusi, invece, sono interessi adespoti, che non fanno capo a una pluralità determinata di individui ma che sono comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente. Dal punto di vista oggettivo attengono a beni non suscettibili di fruizione differenziata.

---

<sup>2</sup> Per approfondimento si segnala il commento a firma di Mauro Bove dal titolo "Class action: professionisti e consumatori meritano una legislazione più equilibrata" pubblicato su Guida al diritto n. 47 del 1 dicembre 2007.

<sup>3</sup> Si sono consultati i seguenti manuali: Corso di diritto amministrativo, Vincenzo Cerulli Irelli, G.Giapichelli, 2001, Manuale di diritto amministrativo, Elio Casetta, Giuffrè, 2003, Pietro Virga, Diritto amministrativo, Giuffrè, 2001 ed inoltre i seguenti siti giuridici: [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com), [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) e <http://www.lex24.ilsole24ore.com/>.

<sup>4</sup> E' stato evidenziato in dottrina (Casetta) che la legge parla impropriamente di interessi diffusi, perché, allorquando gli interessi diffusi sono fatti valere da enti esponenziali sono in realtà interessi collettivi, atteso che esiste un centro organizzativo di riferimento.

In passato, la tutela giurisdizionale di questi interessi trovava un ostacolo nel fatto che, non essendo attribuibili a soggetti determinati, sarebbe mancato il requisito dell'interesse personale a ricorrere, a differenza degli interessi collettivi, i quali sono ricollegabili a figure soggettive determinate o determinabili.

A tale proposito si ricorda la storica sentenza del Consiglio di Stato, v sez., n. 253 del 1973<sup>5</sup>, con cui il CdS aveva ritenuto ammissibile un ricorso dell'associazione "Italia nostra" per la salvaguardia della bellezza naturale del lago di Tovel nella provincia di Trento. La sentenza fu poi annullata dalla Cassazione per difetto assoluto di giurisdizione, perché appunto si trattava di interesse diffuso.

In seguito, la legittimazione a ricorrere è stata riconosciuta dal legislatore ad alcune associazioni di tutela (alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, dalla legge 349/1986, e alle associazioni dei consumatori incluse in appositi elenchi tenuti dal ministero dell'industria e del commercio, dalla legge 281/1998).

La legge 241/1990, all'art. 9, con una formulazione generale, ammette all'intervento nel procedimento "i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento"<sup>6</sup>.

Interessi collettivi sono dunque quelli che fanno capo a un gruppo organizzato; in mancanza di un centro organizzativo, gli interessi che sono comuni a una pluralità indifferenziata di soggetti diventano interessi meramente diffusi; spesso le due situazioni giuridiche sono ricondotte a una sola categoria anche dalla dottrina.

### 3. Evoluzione del quadro normativo a tutela dei consumatori e degli utenti

L'analisi delle proposte in materia di azione collettiva risarcitoria va inquadrata nel contesto delle norme che, a partire dagli anni novanta, hanno rafforzato la tutela dei consumatori e degli utenti.

La protezione degli interessi dei consumatori non viene contemplata in via diretta dalla Costituzione, ma trova riconoscimento nell'art. 153, par. 1, del Trattato di Roma<sup>7</sup>, istitutivo della Comunità economica europea, che ha previsto a tal fine che *"...la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi"*.

La tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, nei suoi diversi aspetti, ha costituito uno dei punti di maggior rilievo della **legislazione comunitaria** e degli interventi, a vario livello, in ambito europeo. Si segnalano, in particolare:

- il Libro verde del 1993 in tema dell'accesso dei consumatori alla giustizia e della soluzione delle controversie con i consumatori<sup>8</sup>;
- le regole per la soluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori fissate dalla Commissione europea e dal Consiglio<sup>9</sup>;
- il Libro verde sul *legal aid* nelle controversie civili transfrontaliere pubblicato nel 2000;

<sup>5</sup> La massima della sentenza in oggetto è consultabile presso il Settore studi, documentazione e supporto giuridico.

<sup>6</sup> Art. 9. *Intervento nel procedimento*: Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

<sup>7</sup> Il Trattato di Roma istituisce la Comunità economica europea (CEE). E' stato firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1958.

<sup>8</sup> COM(93)576.

<sup>9</sup> Raccomandazione della Commissione 98/25 del 30 marzo 1998.

- la direttiva sulle condizioni minime che gli Stati membri devono prevedere per assicurare l'accesso alla giustizia<sup>10</sup>;
- la proposta di regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo sulle azioni per controversie di modesta entità (c.d. *small claims*), di valore inferiore a 2.000 euro<sup>11</sup>.

Si segnala, inoltre, che il tema dell'opportunità dell'introduzione di *class actions* o altre forme di azione collettiva per il risarcimento del danno è stato sottoposto a consultazione pubblica in due occasioni: il Libro verde del 2001 sulla responsabilità per i prodotti difettosi e il Libro verde del 2005 sulle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie.<sup>12</sup>

Pur essendosi succeduti nel corso degli anni una serie di interventi del legislatore comunitario sul tema generale della tutela degli interessi dei consumatori, nei suoi diversi aspetti, non è stato trattato, in tale sede, il tema specifico delle "azioni di gruppo o di classe", poiché la materia risulta strettamente connessa all'ordinamento interno del singolo Stato e al sistema processuale in esso adottato.<sup>13</sup>

La **disciplina nazionale** è costituita, in buona parte, da una serie di disposizioni legislative volte a dare attuazione alle numerose direttive comunitarie sulla materia.

Nell'ordinamento italiano, un primo significativo intervento volto a tutelare in via giudiziale gli interessi dei consumatori, si ha con l'approvazione della legge comunitaria per il 1994 (legge 6 febbraio 1996, n. 52).<sup>14</sup>

Sono inoltre state adottate numerose disposizioni<sup>15</sup> in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, le quali, unitamente alla disciplina prevista dal codice civile, sono poi state raccolte e riordinate nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (*Codice del consumo*), da ultimo modificato dal d. lgs. 2 agosto 2007, n. 146<sup>16</sup>.

Si evidenzia, infine, che la tutela dei consumatori è stata rafforzata anche dall'istituzione delle Autorità indipendenti di concorrenza, vigilanza e regolazione. L'applicazione del diritto antitrust nei vari settori economici da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è, infatti, funzionale ad accrescere il benessere dei consumatori<sup>17</sup>.

<sup>10</sup> Direttiva 2003/8/CE in GUCE L 26/2003.

<sup>11</sup> Per una trattazione approfondita sull'argomento si rinvia allo studio Assonime sulla Class Action intitolato "L'azione collettiva per il risarcimento del danno: elementi di riflessione" (13 novembre 2006) consultabile presso il Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale.

<sup>12</sup> 35COM(1999) 396; COM(2005) 672.

<sup>13</sup> Cfr. sulla compatibilità tra il modello processuale della *class action* ed i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, lo scritto di Pietro Rescigno in *Giurisprudenza italiana*, 2000, pagg. 2224-2228.

<sup>14</sup> L'articolo 25, dando attuazione alla direttiva CEE n. 93/13 del Consiglio in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, era intervenuto sulla normativa concernente i contratti per adesione, novellando il *codice civile* mediante l'aggiunta al capo XIV, del titolo II, del libro IV, di un *capo XIV-bis*, rubricato "Dei contratti del consumatore" (articoli 1469-bis-1469-sexies). Con la nuova disciplina veniva modificata radicalmente la disciplina dei contratti standardizzati, cioè di tutti quei contratti presentati al consumatore sotto forma di moduli prestampati in cui le condizioni generali del contratto sono state predisposte unilateralmente dal venditore o professionista.

<sup>15</sup> Cfr. la normativa sulla pubblicità ingannevole, sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali, sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, sui diritti dei consumatori e degli utenti, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, sull'informazione dei consumatori e sull'indicazione dei prezzi, sull'azione inibitoria a tutela degli interessi dei consumatori, sulle garanzie di consumo e sulla sicurezza generale dei prodotti.

<sup>16</sup> D. lgs. recante "Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004".

<sup>17</sup> Per ulteriori approfondimenti, si segnala il seguente sito:

[http://www.classaction.it/;](http://www.classaction.it/)

[http://www.ordavvsa.it/home.asp;](http://www.ordavvsa.it/home.asp)

#### 4. Iter legislativo dei progetti di legge

Nel quadro sopra delineato si collocano le istanze, da tempo poste all'attenzione del legislatore, di procedere all'introduzione di un meccanismo processuale idoneo a estendere i rimedi concessi a chi ha agito in giudizio e ottenuto il riconoscimento delle proprie pretese a tutti gli appartenenti alla medesima categoria di soggetti che non si siano attivati.

Nella precedente legislatura è stata approvata, dalla Camera dei deputati, il 21 luglio 2004, la proposta di legge n. 3058 recante «*Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti*»<sup>18</sup>.

Il testo rimasto all'esame del Senato, è stato ripreso, nell'attuale legislatura, dal **disegno di legge 1495** «*Introduzione all'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori*», presentato il 27 luglio 2006<sup>19</sup>.

Rispetto al testo della citata proposta di legge n. 3058, le modifiche sostanziali riguardano:

- l'ambito di applicazione, che è stato ampliato, poiché venivano escluse diverse fattispecie e alcuni settori economici di rilievo per gli interessi dei consumatori;
- la previsione che il giudice possa stabilire anche l'importo minimo della somma da liquidare ai singoli danneggiati (e non soltanto i criteri di base).

Il disegno di legge interviene integrando le disposizioni sulla legittimazione ad agire in giudizio a tutela di interessi collettivi disciplinata dagli articoli 139 e 140 del citato codice del consumo, introducendo un nuovo articolo (art. 140-bis) che disciplina:

- la legittimazione all'azione in capo a tutte le associazioni dei consumatori e degli utenti, riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico secondo le procedure definite dal medesimo codice del consumo, nonché alle associazioni dei professionisti e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- la finalità dell'azione, volta a ottenere una pronuncia di accertamento della lesione della posizione giuridica degli appartenenti a una determinata categoria. La sentenza di accoglimento può avere anche un ulteriore contenuto, consistente nella condanna generica del responsabile al risarcimento del danno, accompagnata, eventualmente, dalla definizione dei criteri di liquidazione dei risarcimenti spettanti ai singoli consumatori o utenti o dell'importo minimo da liquidare;
- la possibilità, per l'interessato, sulla base della sentenza di accoglimento dell'azione collettiva o del verbale di conciliazione, di ottenere la condanna al pagamento della quota di risarcimento correlata alla effettiva lesione subita;
- l'azione individuale, conseguente a quella collettiva (tesa a individuare gli elementi dell'illecito e le connesse responsabilità), diretta alla specifica liquidazione del danno patito dal singolo. In questo secondo giudizio, l'onere della prova del danneggiato è riferito alla misura del danno subito. L'onere probatorio è, quindi, agevolato dalla definizione dei criteri di risarcimento eventualmente stabiliti dalla sentenza pronunciata in esito all'azione collettiva;

---

[http://www.oua.it/comunicati/comunicati\\_2006/new.asp?id=227](http://www.oua.it/comunicati/comunicati_2006/new.asp?id=227).

<sup>18</sup> Il testo del disegno di legge disciplinava l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori e degli utenti, introducendo, nell'ordinamento, uno strumento processuale analogo a quello già sperimentato, con successo, in altri Paesi.

È consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.jus.unitn.it/users/sartori/bancario/topics/itinerari/Class%20action/disegno%20di%20legge%203058.doc>.

<sup>19</sup> Il testo, a firma di Bersani, Mastella e Padoa-Schioppa, è consultabile alla pagina:

[http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/apriTelecomando\\_wai.asp?codice=15PDL0010590](http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0010590).

- il giudizio, regolato dalle disposizioni acceleratorie previste per le controversie societarie dal decreto legislativo n. 5 del 2003, al fine di assicurare una pronta definizione di controversie di così elevata rilevanza sociale ed economica;
- l'effetto interruttivo della prescrizione dei crediti prodotto dalla proposizione dell'azione collettiva (ad ulteriore tutela degli interessi dell'intera categoria).

Al disegno di legge C. 1495, si sono aggiunti i seguenti progetti di legge<sup>20</sup>:

**Proposta di legge n. 1289**

***Modifiche all'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti***

Presentata il 5 luglio 2006<sup>21</sup>

**Proposta di legge n 1330**

***Nuove norme in materia di azione collettiva***

Presentata il 10 luglio 2006<sup>22</sup>

**Proposta di legge n 1443**

***Disciplina dell'azione giudiziaria collettiva***

Presentata il 21 luglio 2006<sup>23</sup>

**Disegno di legge n 1495**

***Introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori***

Presentato il 27 giugno 2006<sup>24</sup>

**Proposta di legge n. 1662**

***Introduzione dell'articolo 141-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di «class action»***

Presentata il 17 ottobre 2006<sup>25</sup>

**Proposta di legge n 1834**

***Introduzione nel sistema processuale dell'azione collettiva risarcitoria***

Presentata il 17 ottobre 2006<sup>26</sup>

---

<sup>20</sup> Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si tratta di proposte di legge dirette ad introdurre una tutela giudiziaria e processuale degli interessi dei consumatori: pertanto la materia sembra riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa)

<sup>21</sup> Il testo, a firma di MARAN, LEONI, MANTINI, SUPPA, TENAGLIA, è consultabile alla pagina:

[http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/apriTelecomando\\_wai.asp?codice=15PDL0010600](http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0010600).

<sup>22</sup> Il testo, a firma di FABRIS, SATTA, ROCCO PIGNATARO, ADENTI, AFFRONTI, CAPOTOSTI, CIOFFI, DEL MESE, D'ELPIDIO, GIUDITTA, LI CAUSI, MORRONE, PICANO, PISACANE, è consultabile alla pagina:

[http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/apriTelecomando\\_wai.asp?codice=15PDL0011720](http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0011720).

<sup>23</sup> Il testo, a firma di PORETTI, CAPEZZONE, è consultabile alla pagina:

[http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/apriTelecomando\\_wai.asp?codice=15PDL0013560](http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0013560).

<sup>24</sup> Il testo, a firma del ministro dello sviluppo economico (BERSANI) di concerto con il ministro della Giustizia (MASTELLA) e con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) è consultabile alla pagina [http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/apriTelecomando\\_wai.asp?codice=15PDL0010590](http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0010590).

<sup>25</sup> Il testo, a firma di BUEMI, VILLETTI, SCHIETROMA, TURCI, CRISCI, FLUVI, NANNICINI, TOLOTTI, è consultabile alla pagina:

[http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/apriTelecomando\\_wai.asp?codice=15PDL0013940](http://www.camera.it/dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0013940).

<sup>26</sup> Il testo, a firma di PEDICA, è consultabile alla pagina:

**Proposta di legge n. 1882****Introduzione dell'azione giudiziaria collettiva**Presentata il 6 novembre 2006<sup>27</sup>**Proposta di legge n 1883****Introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori**Presentata il 7 novembre 2006<sup>28</sup>

Per un approfondimento sul contenuto dei progetti di legge e per una comparazione dei testi si rinvia al *Dossier* di documentazione su “*Azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori - A.C. 1495 e abb. - Parte prima*” della Camera dei deputati - Servizio Studi - Dipartimento giustizia, consultabile alla pagina:

<http://www.camera.it/banchedatikm/Documenti/leg15/dossier/testi/G10053.htm>.

**Da ultimo, in data 7 novembre 2007, è stato presentato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 1495 - Introduzione dell'azione collettiva risarcitoria, proposto come testo base dal relatore (Maran), adottato quale testo base.<sup>29</sup>**

## 5. Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori

Nel corso della discussione al Senato della legge finanziaria per il 2008, il 15 novembre 2007, è stato approvato l'emendamento 53.0.200 (testo 3), a firma dei senatori Manzione e Bordon, diventato poi l'articolo 99 del testo della legge finanziaria<sup>30</sup> con la quale si la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori.

---

[http://www.camera.it/\\_dati/lavori/schedela/apriTelecomando\\_wai.asp?codice=15PDL0016260](http://www.camera.it/_dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0016260).

<sup>27</sup> Il testo, a firma di GRILLINI, BALDUCCI, LENZI, è consultabile alla pagina:

[http://www.camera.it/\\_dati/lavori/schedela/apriTelecomando\\_wai.asp?codice=15PDL0016620](http://www.camera.it/_dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0016620).

<sup>28</sup> Il testo, a firma di CRAPOLICCHIO, VACCA, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, è consultabile alla pagina:

[http://www.camera.it/\\_dati/lavori/schedela/apriTelecomando\\_wai.asp?codice=15PDL0016630](http://www.camera.it/_dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0016630).

<sup>29</sup> Il testo, unitamente ai resoconti aggiornati delle sedute della II Commissione (Giustizia) della Camera dedicate all'esame dei ddl in materia di Introduzione dell'azione collettiva risarcitoria, sono consultabili alla pagina:

[http://www.camera.it/\\_dati/lavori/bollet/frsmcdin\\_wai.asp?percboll=/\\_dati/lavori/bollet/200711/1107/html/02/&pagpro=64n1&all=on&commis=02](http://www.camera.it/_dati/lavori/bollet/frsmcdin_wai.asp?percboll=/_dati/lavori/bollet/200711/1107/html/02/&pagpro=64n1&all=on&commis=02).

<sup>30</sup> Art. 99, comma 2. “Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

Art. 140-bis (Azione collettiva risarcitoria). – 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del codice civile, che all'utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni di consumatori, di investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire ai sensi del presente articolo. 3. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione. 4. Con la sentenza di condanna il giudice determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti. 5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.



Tale azione viene introdotta nel nostro ordinamento giuridico mediante l'inserimento nel Codice del consumo<sup>31</sup> (d.lgs. 6 ottobre 2005 n. 206) dell'articolo 140 bis.

La disposizione viene collocata nel titolo III "Le azioni inibitorie e l'accesso alla giustizia" della parte V del Codice, intitolata "Associazione dei consumatori ed accesso alla giustizia". Si analizzano i punti principali dell'articolo 99, soprattutto per quanto riguarda la disciplina processuale dell'azione.

### 5.1 Legittimazione ad agire in giudizio

Fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, possono agire in giudizio:

- le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, cioè le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137. Si tratta dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, tenuto presso il ministero delle Attività produttive.
- gli altri soggetti ai quali si riferisce il comma 2 dell'articolo 140 bis, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni di consumatori, investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire.

---

6. La definizione del giudizio rende improcedibile ogni altra azione ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie. 7. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita camera di conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del convenuto, e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori, che la presiede. A tale camera di conciliazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta. 8. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 7, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. 9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 7 e 8, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, richiesta dal singolo consumatore o utente, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile. 10. La sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 5, devono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati. 11. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo. 12. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali. In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia".

<sup>31</sup> Per la consultazione del Codice del consumo si rinvia al seguente indirizzo:

<http://www.codicedelconsumo.it>.

### *5.2 Organo giudiziario competente*

La domanda va presentata, singolarmente o collettivamente, al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto.

### *5.3 Azione consentita*

L'azione è finalizzata a ottenere la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di:

- atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del Codice Civile, che all'utente non è dato contrattare e modificare;
- atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

L'azione è ammessa a condizione che tali atti ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

### *5.4 Sentenza di condanna e possibilità di conciliazione giudiziale*

Con la sentenza di condanna il giudice determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

Davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

La definizione del giudizio rende improcedibile ogni altra azione nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie.

La sentenza di condanna, unitamente all'accertamento della qualità di creditore, costituisce ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, richiesta dal singolo consumatore o utente, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice.

La sentenza di condanna, ovvero l'accordo transattivo eventualmente raggiunto vanno opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.

### *5.5 Camera di conciliazione*

Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale una apposita Camera di Conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori, che la presiede.

Tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni legittimate ad agire a tale Camera di Conciliazione.

La Camera di Conciliazione definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa.

La sottoscrizione del verbale rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

In caso di inutile esperimento della composizione, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.

### *5.6 Azioni collettive aventi ad oggetto contratti conclusi mediante moduli o formulari*

Nelle azioni collettive aventi a oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile (contratti conclusi mediante moduli o formulari) la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso.

La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.

### *5.7 Spese legali*

In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali.

In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia.

### *5.8 Emendamenti presentati alla Camera dei deputati*

Il testo dell'articolo 99 è oggetto di diverse critiche e appunti provenienti da fonti diverse<sup>32</sup>. Intanto, moltissimi emendamenti sono stati presentati alla Camera sul testo dell'azione collettiva risarcitoria.

In commissione Giustizia della Camera sono state presentate da maggioranza e opposizione una pluralità di proposte di modifica che sono state rinviate (una parte è stata invece ritirata) alla commissione Bilancio che le esaminerà nel corso dell'iter della manovra.

Emendamenti sono stati presentati anche in commissione Politiche dell'Unione europea.

Fra le modifiche chieste, si prevede che non sia un singolo giudice a esaminare l'azione collettiva, ma un collegio composto da tre magistrati. Saranno gli stessi giudici che

---

<sup>32</sup> Ad esempio: [http://www.codacons.it/documenti/critica-class\\_action-approvata-11\\_2007.doc](http://www.codacons.it/documenti/critica-class_action-approvata-11_2007.doc).

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ad esempio, ha trasmesso al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Economia e Finanze, alcune considerazioni sul testo dell'articolo così com'è stato approvato al senato. Tale segnalazione è stata pubblicata all'indirizzo:

[http://www.helpconsumatori.it/data/docs/antitrust\\_28.pdf](http://www.helpconsumatori.it/data/docs/antitrust_28.pdf).

dovranno indicare la soglia minima del rimborso per i consumatori. I giudici avranno anche il compito di effettuare un vaglio di ammissibilità preventivo dei ricorsi.

Viene chiesto anche l'ampliamento delle associazioni dei consumatori che possono ricorrere. Si stabilisce, inoltre, di non indicare nominalmente le associazioni che possono utilizzare la "class action", ma di indicare le 'tipologie di "associazione". Si prevedono poi paletti per limitare l'abuso nei ricorsi e una migliore definizione degli interessi che si possono fare valere.

Infine, da alcuni, si chiede la soppressione della norma.

Per la lettura degli emendamenti si rinvia ai seguenti indirizzi:

- [http://www.camera.it/\\_dati/lavori/bollet/frsmcdin\\_wai.asp?percboll=/\\_dati/lavori/bollet/200711/1127/html/02/&pagpro=13n1&all=on&commis=02](http://www.camera.it/_dati/lavori/bollet/frsmcdin_wai.asp?percboll=/_dati/lavori/bollet/200711/1127/html/02/&pagpro=13n1&all=on&commis=02) (pp. 20 e ss.);
- [http://www.camera.it/\\_dati/lavori/bollet/frsmcdin\\_wai.asp?percboll=/\\_dati/lavori/bollet/200711/1127/html/14/&pagpro=474n1&all=on&commis=14](http://www.camera.it/_dati/lavori/bollet/frsmcdin_wai.asp?percboll=/_dati/lavori/bollet/200711/1127/html/14/&pagpro=474n1&all=on&commis=14) (pp. 475 e ss.).

### 5.9 Confronto con i progetti di legge all'esame della Camera dei deputati

Il testo dell'articolo approvato dal Senato è molto simile al testo base (Introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori. C. 1289 Maran, C. 1330 Fabris, C. 1443 Poretti, C. 1495 Governo, C. 1662 Buemi, C. 1834 Pedica, C. 1882 Grillini e C. 1883 Crapolicchio) che la II Commissione della Camera ha approvato il 7 novembre 2007<sup>33</sup>.

Due sole disposizioni di quest'ultimo non sono state inserite nel testo approvato dal Senato:

- la disposizione secondo la quale "La data dell'udienza di prima comparizione di cui all'articolo 180 del codice di procedura civile è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale non oltre trenta giorni prima della medesima";
- la disposizione in base alla quale "La riproposizione di un'azione collettiva successiva al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di un'azione collettiva, ove respinta, implica responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile per avere agito senza la normale prudenza".

## 6. La *class action*: il modello statunitense<sup>34</sup>

L'ordinamento statunitense contempla uno strumento istituzionale di tutela dei diritti dei consumatori che, attraverso un'azione giudiziale di gruppo denominata ***class action***, consente ai singoli appartenenti di rivendicare il diritto al risarcimento del danno subito.

<sup>33</sup> Quale testo base è stato adottato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 1495 ([http://www.camera.it/\\_dati/lavori/bollet/frsmcdin\\_wai.asp?percboll=/\\_dati/lavori/bollet/200711/1107/html/02/&pagpro=64n1&all=on&commis=02](http://www.camera.it/_dati/lavori/bollet/frsmcdin_wai.asp?percboll=/_dati/lavori/bollet/200711/1107/html/02/&pagpro=64n1&all=on&commis=02)).

<sup>34</sup> Per la redazione del paragrafo ci si è avvalsi:

- del *dossier* di documentazione su "Azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori - A.C. 1495 e abb. - Parte prima" della Camera dei deputati - Servizio Studi - Dipartimento giustizia, consultabile alla pagina: <http://www.camera.it/banchedatikm/Documenti/leg15/dossier/testi/GI0053.htm>;

- dei contributi di A. CAVALIERE, *Class action all'italiana: modello Usa lontano*, su [http://files.meetup.com/367722/07\\_02\\_19\\_la%20Voce\\_Alberto%20Cavaliere.pdf](http://files.meetup.com/367722/07_02_19_la%20Voce_Alberto%20Cavaliere.pdf) e di P. FIORIO, *Le azioni collettive risarcitorie non sono class action*, su <http://www.finansol.it/?p=537>;

- del testo dell'intervento di S. PEDICA alla conferenza del 15 marzo 2007 sul tema, *Class action. No al silenzio sul modello americano*, su <http://pedicastefano.blogspot.com/2007/03/class-action-no-al-silenzio-sul-modello.html>.

Negli Stati Uniti il ricorso all'azione collettiva presso una Corte federale, fondato sulla responsabilità civile del produttore, è ammessa quando i soggetti che costituiscono il gruppo, la *class* appunto, condividono un interesse comune ritenuto leso e contrapposto a quello del convenuto, autore del danno.

Nel modello Usa, dunque, la violazione di tale interesse può essere vagliata dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un unico procedimento, anziché in tanti singoli processi.

Le azioni collettive possono perseguire una duplice finalità: risarcitoria (*damages class actions*), se intendono ricevere dalla controparte un ristoro economico in favore dei componenti la *class*, oppure inibitoria (*injunctive class actions*): in esse la funzione risarcitoria si esplica solo in via subordinata, essendo volte a ottenere dal giudice la cessazione di comportamenti ritenuti illeciti e la rimozione degli effetti negativi delle violazioni accertate.

Il modello statunitense oltre a legittimare ogni cittadino a promuovere la *class action*<sup>35</sup>, non prevede limitazioni riguardo alle tipologie di risarcimento oggetto dell'azione giudiziaria, potendo, infatti, riguardare sia illeciti contrattuali sia ogni altro illecito di natura extra-contrattuale, purché lesivi dei diritti o degli interessi dei ricorrenti.

In via preliminare, l'autorità giudiziaria procede alla valutazione dell'attendibilità, della regolarità e della rappresentatività<sup>36</sup> della *class*. Più precisamente, il giudice è tenuto a verificare, sulla base della *Federal rules of civil procedure*, la sussistenza di determinati requisiti:

- l'ampiezza del gruppo, tale da ricomprendere tutti i portatori dell'interesse della *class* (*numerosity*);
- la condivisione, da parte del gruppo, di un interesse comune sia in fatto sia in diritto (*commonality*);
- l'uniformità delle istanze, o delle difese, presentate dai rappresentanti del gruppo (*typicality*);
- l'adeguatezza della rappresentanza (*adequacy*)<sup>37</sup>.

Sotto il profilo procedurale, la *class action* viene ammessa dal giudice mediante la cd. *certification*, volta ad adottare giudizialmente la definizione di parte lesa nell'ambito del procedimento, nonché a fornire la necessaria pubblicità all'azione collettiva, anche al fine di permettere l'*opt-out* dei membri della *class*, che consiste in un'operazione che accorda al singolo appartenente al gruppo la facoltà di autoescludersi dalla *class action* entro un termine prefissato ovvero di non subire le conseguenze del giudicato, conservando, quindi, la possibilità di agire in giudizio autonomamente.

A differenza, infatti, di quanto avviene nel nostro ordinamento, dove il giudicato ha valore solo fra le parti (e non pregiudica il diritto di agire in giudizio da parte degli altri danneggiati), la sentenza emanata in esito all'azione giudiziaria della *class* si caratterizza

---

<sup>35</sup> Nel modello statunitense è, infatti, consentito a chiunque di intentare un'azione risarcitoria collettiva, senza discriminazioni o preclusioni ovvero riserve basate sull'appartenenza del soggetto interessato ad associazioni dei consumatori o ad altre organizzazioni riconosciute a livello statale. La rappresentanza non è, cioè, affidata a enti esponenziali stabili riconosciuti come rappresentativi.

<sup>36</sup> Poiché la *class* può essere formata da un numero elevato di soggetti, l'azione è esperita da un solo rappresentante per conto dell'intero gruppo (*named o class representative*). L'istituto della *class action* prevede comunque forme di garanzia in favore dei singoli componenti, i quali possono, infatti, presentare istanze volte al controllo dell'azione del *named representative* e alla sua eventuale rimozione. Inoltre, i problemi di regolarità del contraddittorio nei confronti dei singoli sono in parte superati mediante notificazioni personali ai membri del gruppo, o, in difetto, attraverso adeguate forme di pubblicità su giornali e televisioni.

<sup>37</sup> Tra gli aspetti da accertare ai fini dell'ammissione della *class*, l'assenza di situazioni di conflitto tra rappresentante e rappresentati e la validità dell'azione del rappresentante in nome del gruppo.

per l'estensibilità del giudicato<sup>38</sup>, il quale ha efficacia nei confronti di tutti i membri del gruppo - con esclusione di quanti abbiano esercitato l'*opt-out* -, compresi, in ragione del fatto di possedere i requisiti di appartenenza alla *class*<sup>39</sup>, coloro che non sono stati parte dell'azione<sup>40</sup>.

Un altro elemento che caratterizza il modello statunitense è la possibilità di ottenere, in aggiunta al risarcimento a seguito della *class action*, il pagamento dei cd. *danni punitivi*, qualora sia ravvisabile in capo alla controparte una condotta dolosa o gravemente negligente<sup>41</sup>.

Ulteriori tipicità dell'istituto in esame sono riconducibili sia alla presenza di giurie spesso inclini a risarcimenti miliardari, sia al sistema di remunerazione degli avvocati, il cui onorario è determinato non solo sulla base delle determinazioni del giudice, che valuta ore di lavoro, spese sostenute e valore economico della causa, ma pure del cd. *patto di quota-lite (contingent fee)*, che accredita al professionista una percentuale rapportata al valore complessivo della lite, prelevata sul patrimonio del convenuto.<sup>42</sup>

Secondo taluni commentatori<sup>43</sup>, tre sono gli aspetti principali che contraddistinguono l'istituto statunitense della *class action* e che rappresentano fattori di differenziazione rispetto al modello europeo:

- il regime di responsabilità oggettiva del produttore;
- l'assenza di garanzie costituzionali di tipo sociale offerte dallo Stato;
- il costo di accesso alla giustizia.

Per quanto attiene al primo dei tre elementi citati, va osservato che il regime di responsabilità oggettiva del produttore non presuppone, come nel caso della responsabilità per colpa (soggettiva), la dimostrazione a carico del soggetto leso del comportamento colposo del fabbricante, essendo sufficiente la prova del danno e del difetto, eventualmente integrata dall'evidenza del legame causale fra essi.

Negli Stati Uniti il proliferare delle azioni collettive risulta correlato all'introduzione del regime di responsabilità oggettiva, considerato più efficiente per la sua capacità di "internalizzare i costi degli incidenti", trasferendoli sui prezzi dei prodotti e favorendo, in tal modo, il contenimento delle attività rischiose attraverso il mercato.

In realtà, il regime di responsabilità oggettiva è stato introdotto anche nell'Unione europea nel 1985 con la direttiva 85/187, senza peraltro modificare le prassi degli Stati membri in tema di gestione giudiziale delle liti inerenti prodotti difettosi<sup>44</sup>.

<sup>38</sup> Secondo P. FIORIO, *op. cit.*, i due istituti si ispirano a una concezione degli interessi generali contrapposta: "individualistica e competitiva quella americana, associativa e cooperativa quella europea".

<sup>39</sup> La vittoria di un'azione risarcitoria comporta, nel modello americano, il risarcimento automatico di tutte le parti danneggiate, che non devono dunque attendere l'esito della sentenza per decidere se aprire autonomamente singole cause di risarcimento e servirsene per non provare più l'illecito, limitandosi a fornire la prova della loro appartenenza alla categoria dei soggetti lesi e, conseguentemente, del danno da loro subito. Tutti gli appartenenti alla *class* beneficiano, infatti, direttamente del risarcimento stabilito dalla sentenza favorevole.

<sup>40</sup> Va, in proposito, precisato che è comunque concessa alla *class* la facoltà di addivenire a una transazione tra il named representative e il rappresentante della parte avversa, l'individual defendant.

<sup>41</sup> L'assunto, di carattere economico, alla base della dottrina dei danni punitivi poggia sulla constatazione che solo l'eccessiva onerosità di un'attività illecita può convincere un operatore a rinunciare a intraprendere la medesima. Sovente la condanna al solo risarcimento del danno in funzione risarcitoria risulta una prospettiva non particolarmente valida per controbilanciare spesso derivanti da una condotta illecita e, dunque, inadeguata alla prevenzione di una sua futura commissione; i danni punitivi, invece, "quali surplus della compensazione risarcitoria, hanno proprio l'effetto di riportare il tasso di rischio del comportamento illecito ad un livello tale da renderlo economicamente inefficiente e quindi scoraggiarlo".

<sup>42</sup> È innegabile, secondo P. FIORIO, *op. cit.*, che il ruolo imprenditoriale degli avvocati e in misura maggiore degli studi legali che assumono la difesa delle *class actions* possa rappresentare un grosso rischio di strumentalizzazione delle azioni collettive, "utilizzate per estorcere transazioni miliardarie vantaggiose, più per gli avvocati della *class* che per i danneggiati".

<sup>43</sup> Si veda sul tema A. CAVALIERE, *op. cit.*

Ma sono il contesto sociale e quello economico a rappresentare le differenze più significative fra i due modelli.

Le protezioni sociali predisposte dagli ordinamenti europei in favore dei soggetti lesi (quali, per esempio, le cure gratuite ed eventuali benefici pensionistici) costituiscono un'altra fondamentale ragione dello scarso ricorso alla direttiva citata. La preferenza accordata dagli avvocati a richieste di risarcimento fondate su leggi nazionali basate sulla responsabilità per colpa si spiega in ragione del loro maggior garantismo<sup>45</sup> (tra cui periodi di prescrizioni più lunghi e possibilità di ottenere anche il risarcimento del danno esistenziale).

Infine, in merito al meccanismo di remunerazione degli avvocati va, altresì, precisato che se questi ultimi possono vantare, in caso di successo, elevate percentuali del risarcimento ottenuto, a loro nulla spetta in caso di sconfitta.

In Europa, invece, in tale ultima ipotesi l'attore in giudizio può essere chiamato a pagare anche le spese legali del convenuto. Detta eventualità rende più rischiosa per il singolo consumatore la decisione di intraprendere un'azione giudiziaria, anche in considerazione della lunghezza dei procedimenti civili, la cui durata è strettamente correlata alla remunerazione dei difensori.

---

<sup>44</sup> Secondo A. CAVALIERE, *op. cit.*, la preferenza accordata al sistema tradizionale potrebbe essere riconducibile alle limitazioni e agli esoneri del regime di responsabilità oggettiva: da un lato, infatti, non possono essere risarciti danni inferiori a 500 euro e, dall'altro, non sono ritenute responsabili dei danni causati successivamente le imprese in grado di dimostrare di non essere informate, stante lo stato delle vigenti conoscenze scientifico-tecnologiche, sugli effetti nocivi di un prodotto al momento della sua immissione sul mercato.

<sup>45</sup> Come rileva A. CAVALIERE, *op. cit.*, il welfare se, da un lato, rende meno pressante il ricorso alla giustizia, dall'altro pone a carico dello Stato il costo degli incidenti, che, quanto meno, dovrebbe rivalersi sul responsabile, pretendendo, come avviene in Francia (ma non in Italia e in Germania), il risarcimento del danno. In difetto del ricorso dello Stato contro le imprese, i costi degli incidenti non sono internalizzati nelle attività che li producono e quindi gli incentivi a evitarli risultano inadeguati.